



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dott. Vincenzo Selmi all'udienza del 5.10.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33291 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

D'ORAZIO ELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via di Santa Costanza 35;

RICORRENTE

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (gia' Provincia di Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio ed elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre n. 119/A presso l'Avvocatura Provinciale;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.10.2014 e ritualmente notificato alla controparte D'Orazio Elio conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 96.772,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Premesso di essere stato dipendente dell'amministrazione convenuta, con qualifica di Direttore di Sezione, addetto al Settore Viabilità, sosteneva di avere svolto in tale qualità numerose attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e alla redazione di atti di pianificazione maturando pertanto il diritto alla liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 18 l. n. 109/1994 e successive modifiche.

Reclamava tale emolumento con riferimento ai compensi maturati successivamente al 2007, specificamente indicati in un prospetto riepilogativo allegato al ricorso, allegando



che, per quanto riguarda i compensi maturati nel precedente periodo dal 1997 al 2007 aveva già chiesto ed ottenuto da questo Tribunale decreto ingiuntivo con controversia successivamente definita in via transattiva con l'amministrazione odierna convenuta.

La Provincia di Roma si costituiva contestando, sotto diversi profili, con riferimento ai singoli lavori indicati in ricorso, la quantificazione del credito di cui al ricorso nonché, in relazione a parte delle opere indicate dal ricorrente, la stessa fondatezza del diritto al compenso in ragione del mancato completamento dell'esecuzione dell'opera e del suo collaudo, verifica e validazione.

Eccepiva, in via subordinata, la fondatezza del credito per quanto riguarda il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi opponendo inoltre i vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Nel corso del giudizio veniva emessa, nei confronti dell'amministrazione convenuta, ordinanza di pagamento, ai sensi dell'articolo 423, comma 1, c.p.c. per la somma di € 8.373,12 .

La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e mediante effettuazione di CTU tecnico-contabile

All'odierna udienza la causa, previo deposito di note autorizzate, viene decisa con sentenza contestuale.

Il ricorrente reclama il suo diritto al pagamento di somme a titolo di incentivo ex art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (già art. 18 l. n. 104/1999) in ragione della sua partecipazione a numerosi lavori di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e dello svolgimento di attività connesse alla redazione di atti di pianificazione (tutti specificamente indicati nel prospetto incluso nel ricorso. Trattasi in particolare di 13 opere pubbliche, con relative perizie di variante, e 2 atti di pianificazione, questi ultimi relativi ad una variante del piano regolatore generale del Comune di Ardea).

Si osserva che il rito del lavoro è caratterizzato, com'è noto, dall'onere per il convenuto, imposto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., di contestare specificamente i fatti allegati dall'attore, onere al cui mancato adempimento consegue l'effetto della indisponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo (cfr. ad es. Cass. n. 11108 del 15/05/2007 nonché Cass. n. 535 del 15/01/2003, n. 15746 del 21/10/2003 e n. 12345 del 06/07/2004).



Nel presente caso di specie l'amministrazione convenuta non contesta lo svolgimento da parte del ricorrente, nella sua qualità rivestita pro tempore di dipendente della convenuta, delle attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e alla redazione di atti di pianificazione indicate nel prospetto allegato al ricorso limitandosi a contestare la quantificazione del compenso, anche sotto il profilo della omessa indicazione specifica dei criteri di calcolo e della percentuale applicata (punti da 1 a 13) e, per parte di esse, lo stesso *an debeatur*, per mancato completamento della procedura di collaudo (punti da 7.a a 15) rilevando altresì con particolare riferimento, alle attività di redazione di atti di pianificazione (punti 14 e 15 del prospetto) l'omessa indicazione della procedura di affidamento della gara.

L'art. 92, comma 5, d. lgs. n. 163/2006 già art. 18 l. n. 104/1994 (norma poi abrogata dal d.l. 24.6.2014, n. 90, conv. in l. 11.8.014, n. 114 ma vigente pro tempore) dispone, per quanto più specificamente rileva nel presente caso di specie, che *“ Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”*.



Trattasi di emolumento avente sicura natura retributiva, costituendo in particolare una natura retribuzione accessoria a carattere premiale ed incentivante dell'attività lavorativa svolta con mansioni di progettazione (cfr. Cass. n. 8344 del 12/04/2011).

Tanto l'entità complessiva del fondo che le percentuali di ripartizione dello stesso tra coloro che hanno partecipato ai lavori risulta poi oggetto delle statuizioni del Regolamento di esecuzione adottato con Delibera della Giunta Provinciale n. 672/24 del 15/6/2005 e successivi aggiornamenti (prodotto in copia da entrambe le parti in causa rispettivamente come all. n. 1 del ricorso e n. 1 della comparsa).

L'importo dovuto a tale titolo è in particolare determinato, nel menzionato regolamento (cfr. art. 2) in una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'Iva, percentuale determinata (in misura comunque non superiore al 2%) in ragione del valore dell'opera, della entità, complessità e tipologia della stessa nonché dell'attività svolta dal dipendente.

In particolare la tab. A di cui all'art. 2.4 del regolamento stabilisce a tale fine una percentuale (variabile tra il 1,5% ed il 2%) determinata in base all'importo delle opere e della tipologia delle stesse, raggruppate in tre categorie (I: lavori urgenti e di somma urgenza segnalati al Dirigente del Programma; lavori di manutenzione ordinaria per i quali sono stati predisposti gli elaborati progettuali necessari e siano stati verificati gli studi di fattibilità contenenti la stima sommaria dei lavori. -II: lavori di manutenzione straordinaria; restauri di modesta entità; sondaggi anche archeologici; verde pubblico; opere di difesa, protezione ambientale e di idraulica. -III: nuove opere, compresi gli ampliamenti e i completamenti; opere di particolare complessità; gallerie stradali; restauri di edifici monumentali che non rientrino nella categoria precedente; complessi archeologici; strutture speciali).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione l'art.4 del regolamento prevede, al comma 1, che gli incentivi ex art. 18 l. n. 104/1994 possano essere liquidati *“solo a condizione che tutte le varie fasi del lavoro professionale espletato siano state verificate o validate secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti d'incarico”*, stabilendo in particolare, al successivo comma 8, che *“La liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica, e dopo l'adozione o approvazione se atto di pianificazione, con determinazione del Direttore del Dipartimento o dell'Ufficio extradipartimentale o centrale, su proposta del RuP, dopo la verifica dell'effettivo apporto qualitativo e quantitativo prestato da ciascun soggetto”*.



Lo stesso articolo prevede che *“Nel caso della progettazione di opere, successivamente alla validazione del progetto esecutivo (o di progetto preliminare nel caso di appalto concorso; o di progetto definitivo nel caso di appalto integrato), può essere liquidata una quota pari al 90% degli incentivi spettanti per le attività effettivamente svolte secondo le modalità fissate negli atti di affidamento degli incarichi”* disponendo però al successivo comma 7 che *“Nel caso di opere per la cui fase di esecuzione e collaudo si protragga oltre l'anno con atto del Dirigente competente su proposta del RuP, si disporranno, con cadenza annua, liquidazioni in acconto delle spettanze relative alla fase di esecuzione dei lavori, in misura proporzionale all'importo dei lavori effettivamente eseguiti, come certificato nei SAL”*.

Dal complessivo disposto di tale normativa regolamentare si evince con chiarezza che effettivamente l'avvenuta ultimazione dei lavori debba ritenersi elemento costitutivo per la maturazione del diritto a percepire l'intero incentivo e che l'erogazione dell'anticipo del 90% del compenso dovuto di cui all'art. 4, comma 5, costituisca una semplice facoltà discrezionale dell'amministrazione, (ove previsto che in tal caso “possa” essere liquidata una quota pari al 90% degli incentivi spettanti per le attività effettivamente svolte).

Ritiene tuttavia il Tribunale (mutando orientamento rispetto a quanto precedentemente affermato in altre pronuncia) che la corresponsione di quella parte del compenso dovuta per l'importo dei lavori effettivamente eseguiti, così come certificato nei SAL (stati di avanzamento dei lavori) costituisca, nel caso in cui la fase di esecuzione di collaudo si protragga oltre l'anno, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 4 comma 7 del regolamento (senza prevedere in tale disposizione, a differenza dell'acconto l'acconto del 90% di cui al precedente comma 5, margini di discrezionalità per l'amministrazione) un vero e proprio obbligo per l'amministrazione (risultando del resto conforme a logica e ad equità che i dipendenti non possano essere pregiudicati dal protrarsi eccessivo dei lavori e delle successive fasi di approvazione e collaudo).

Ne consegue che l'emolumento oggetto di controversia sarà dovuto al ricorrente, nei limiti di quanto risulta dai SAL indicati nel prospetto allegato al ricorso (SAL la cui effettuazione non risulta specificamente contestata), i compensi anche per quelle opere pubbliche che, così come risulta dagli accertamenti effettuati dal CTU (e come può ritenersi pacifico in base alle complessive allegazioni delle parti nel presente giudizio), non risulta ancora effettuato o perfezionato il collaudo (diritto maturato alla data di effettuazione del collaudo o, in mancanza, dall'approvazione dei vari Sal indicati nel prospetto allegato al ricorso).



Il compenso dovuto al ricorrente non potrà, inoltre, che essere parametrato all'attività dallo stesso effettivamente svolta sino alla data del pensionamento (pacificamente avvenuto quest'ultimo, così come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero in data 1/4/2013) e sulla base delle attività e dei SAL specificamente dedotti in ricorso (risultando inammissibili, in quanto tardivamente effettuate, le ulteriori rivendicazioni di maggiori compensi avanzate dal ricorrente nel corso del presente giudizio. Trattasi di domande nuove rispetto a quelle avanzate in ricorso, inammissibili, in quanto tali, nel rito lavoro. In ordine alla sussistenza, nel rito speciale del lavoro, del divieto di proporre domande nuove, divieto stabilito in funzione dell'accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, con conseguente inammissibilità rilevabile anche d'ufficio cfr. ad es. Cass. n. 15147 del 05/07/2007).).

Il ricorso deve inoltre ritenersi fondato anche con riferimento ai compensi reclamati per la partecipazione del ricorrente alla redazione degli atti di pianificazione relativi alla variante del piano regolatore generale del comune di Ardea (punti 14 e 15 del prospetto allegato al ricorso).

Con specifico riferimento alle attività in questione l'articolo 92, comma 6, d. lgs. n. 163/2006 già art. 18, comma 2, l. n. 104/1994 (norma anche in questo caso abrogata dal d.l. 24.6.2014, n. 90, conv. in l. 11.8.014, n. 114 ma vigente pro tempore) dispone che *“Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”*.

Il regolamento prevede in proposito, all'art. 3, che per ogni atto di pianificazione venga definito il programma di lavoro sul quale calcolare in via preventiva la tariffa professionale al netto delle spese degli altri oneri di legge sul quale è quantificato il 30% regolamentando poi l'approvazione del suddetto programma di lavoro da parte del dirigente competente e la successiva attuazione dello stesso.

Nel presente caso di specie l'avvenuta approvazione da parte dell'amministrazione convenuta degli atti di pianificazione menzionati può ritenersi pacifica in causa non essendo stato specificamente contestata dall'amministrazione.

Quest'ultima, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente indicato come avvenuta, in entrambi i casi menzionati nel prospetto, l'avvenuta approvazione delle varianti urbanistiche, contestando il diritto del ricorrente a percepire i relativi compensi esclusivamente per omessa indicazione delle procedure di affidamento, circostanza



quest'ultima che non può però, alla stregua della normativa precedentemente menzionata, ritenersi rilevante ai fini della maturazione del diritto del ricorrente al compenso per un'attività da questi realmente svolta.

Tale conclusione trova riscontro nel disposto dell'art. 4, comma 8, del Regolamento il quale prevede espressamente (per quanto più specificamente rileva al caso di specie) che la liquidazione finale dell'incentivo debba avvenire dopo l'adozione o approvazione dell'atto di pianificazione senza condizionare quindi la maturazione del diritto al compenso alla effettiva utilizzazione di tale atto o al successivo espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Un ulteriore riscontro indiretto si trova in quanto disposto dall'art. 4, comma 11, dello stesso Regolamento ove impone all'amministrazione *"Nel caso in cui siano trascorsi oltre sei mesi dalla trasmissione agli organi deliberanti, senza che l'atto di pianificazione sia da questi esaminato"* di provvedere alla *"liquidazione degli incentivi spettanti fino al 90%, per tener conto di eventuali successive richieste di modifica e/o integrazione documentale"* disposizione quest'ultima che, nel collegare (senza alcuna discrezionalità) l'obbligo di corresponsione di gran parte del compenso al solo ritardo nell'esame dell'atto di pianificazione (e non ad adempimenti successivi) costituisce inevitabile conferma di come il diritto al compenso sia condizionato esclusivamente all'approvazione dell'atto e non ad eventuali adempimenti successivi.

Si osserva ancora che, alla stregua delle osservazioni effettuate da parte ricorrente in sede di note autorizzate risulta pacifico (in quanto corrispondente alla somma ammessa come dovuta dalla stessa amministrazione resistente) che quanto dovuto al ricorrente per i lavori di cui ai punti del 1 e 3 prospetto allegato sia quantificabile rispettivamente in € 1636,40 (punto 1) ed € 920,22 (punto 3), importi pacificamente corrisposti al ricorrente in corso di causa.

Con riferimento agli altri lavori oggetto di rivendicazione (punti 2 e da 4 a 15 del prospetto allegato al ricorso) osserva il Tribunale che il CTU nominato nel corso del presente giudizio, ing. Rodolfo Fugger, ha determinato il compenso complessivamente dovuto al ricorrente, se rapportato alla attività volte sino al pensionamento e alle rivendicazioni avanzate in ricorso (essendo inammissibili in ragione della loro tardività, come già evidenziato, le ulteriori rivendicazioni avanzate dal ricorrente nel corso del presente giudizio) in € 87.151,37 (di cui € 69.151,38 per attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e € 18.000 per redazione di atti di pianificazione) a cui devono aggiungersi gli ulteriori importi pacificamente spettanti per i



lavori di cui 1 e 3, pari questi ultimi complessivamente ad € 2.556,62 (€ 1.636,40 + € 920,22).

Si ritengono tali conclusioni pienamente condivisibili in quanto frutto di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico attraverso un accertamento correttamente effettuato sulla base delle caratteristiche delle opere e degli atti di pianificazione indicati dal ricorrente e dell'attività svolta da quest'ultimo sino al pensionamento (cfr. relazione peritale prodotta in atti).

Quanto complessivamente dovuto al ricorrente sarà pertanto quantificabile in € 89.708,00 (€ 87.151,37 + € 2.556,62).

Da tale importo dovranno essere detratte le somme pagate dall'amministrazione nel corso del presente giudizio importi pacificamente ammessi anche da parte ricorrente quantificabili in complessivi € 66.871,23.

Trattasi dell'importo ottenuto considerando i pagamenti pacificamente effettuati dall'amministrazione resistente (anche in ottemperanza ordinanza ex articolo 423 c.p.c. emessa da questo tribunale all'esito dell'udienza del 13/1/2015) così come ammessi dal ricorrente nelle note autorizzate del 24/5/2016, considerando però come pagati in relazione ai lavori di cui ai punti 12 e 13 del prospetto le maggiori somme indicate dall'amministrazione nelle note autorizzate del 12.9.2016 (€ 33.019,26 di euro anziché € 30.828,61 e € 10.762,01 anziché € 8134,55) del 22/9/2016, pagamenti riscontrati dalla documentazione prodotta in allegato alle note stesse (da ritenersi ammissibile sensi dell'articolo 421 c.p.c.) e la cui effettuazione risulta essere stata ammessa dallo stesso ricorrente con la nota di "errata corrige" prodotta all'odierna udienza.

Si osserva tale proposito che risulta corretta la quantificazione complessiva dell'importo pagato dall'amministrazione in € 66.871,23 così come effettuata nella menzionata nota di "errata corrige" risultando imputabile ad un mero errore di calcolo la maggiore quantificazione complessiva di tale importo effettuata dalla stessa parte (per € 69.429,04) nelle note autorizzate del 24/5/2016.

Deve ritenersi pertanto dovuta al ricorrente la residua somma di € 22.836,77 (€ 89.708,00 – € 66.871,23).

Per tale somma, maggiorate di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo (maturazione da intendersi avvenuta, alla stregua le considerazioni che precedono, rispettivamente, dalla data di approvazione del collaudo o del Sal oppure nel caso dell'attività di pianificazione, dall'approvazione di tale atto secondo quanto indicato nel prospetto allegato al ricorso), dovrà pertanto, previa revoca dell'ordinanza ex art. 423



c.p.c. emessa in corso di causa, essere emessa sentenza di condanna secondo quanto indicato in dispositivo (trattandosi di rapporto di pubblico impiego non può infatti ritenersi dovuto ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 il cumulo di rivalutazione monetaria cfr. Cass. n. 16284 del 03/08/2005 , n. 4652 del 25/02/2011 e n. 535 del 10/01/2013).

Non può infine reputarsi meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente in ordine ai vincoli di pagamento derivanti dal cosiddetto patto di stabilità, eccezione che, in assenza di allegazioni e prove specifiche in ordine alla effettiva indisponibilità di fondi per il pagamento di crediti da lavoro dipendente (quali devono reputarsi, alla stregua delle considerazioni che precedono, gli emolumenti oggetto di domanda) risulta in ogni caso (a prescindere dall'applicabilità di tali vincoli ai crediti oggetto di domanda) generica ed indimostrata.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione nella misura di un sesto del totale (le rivendicazioni del ricorrente sono risultate in gran parte fondate mentre la rilevante differenza tra l'importo richiesto in ricorso e quello oggetto di condanna è dovuta ai pagamenti effettuati in corso di causa dall'amministrazione). Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, dovranno essere poste a carico della convenuta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 22.836,77 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

Revoca l'ordinanza di ingiunzione ex art. 423 c.p.c. emessa, nel corso del presente giudizio.

Condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente le spese del giudizio che, previa parziale compensazione nella misura di un sesto, liquida in complessivi € 5.000 oltre IVA e CAP come per legge.

Pone a carico della amministrazione convenuta le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.

Roma il 5.10.2016

Il Giudice
dott. Vincenzo Selmi



